



POLIZIA LOCALE
FRIULI VENEZIA GIULIA

Corpo Intercomunale di Polizia Locale

SAN DANIELE DEL FRIULI – RAGOGNA – DIGNANO - RIVE D'ARCANO – SEDEGLIANO – COSEANO - FLAIBANO

SEDE: Via C. Battisti, 22 - 33038 San Daniele del Friuli - tel. 0432/943080

PEC: comune.sandanieledelfriuli@certgov.fvg.it - mail: p.municipale@san-daniele.it

SEDE: Largo Municipio, 14 - 33030 Coseano - tel. 0432/861047

PEC: comune.coseano@certgov.fvg.it - mail: polizia.municipale@com-coseano.regione.fvg.it

Prot.

San Daniele del Friuli, 28.02.2023

Rif. verbale rinvenimento n. 3-2023

IL COMANDANTE DELLA POLIZIA LOCALE

visto l'art. 927 e seguenti del Codice Civile,

RENDE NOTO

che il giorno lunedì 27.02.2023 è stata rinvenuto l'oggetto a seguito descritto in Via Trento Trieste, nei pressi della fermata dell'autobus posta di fronte all'Ospedale Civile Di San Daniele del Friuli.

- **UNA FEDE DA DONNA CHE SI IPOTIZZA REALIZZATA IN ORO.-**

AVVERTE

ai fini della restituzione al legittimo proprietario, che le pratiche relative al ritrovamento sono gestite dal Vice Ispettore Ilaria Costantini, alla quale è possibile rivolgersi per eventuali informazioni (tel. 0432 943080);

che, trascorso un anno dall'ultimo giorno della pubblicazione del presente avviso all'albo pretorio senza che l'effettivo proprietario abbia reclamato la restituzione del bene, quest' ultimo verrà consegnato al ritrovatore ai sensi della suindicata normativa.

Il Comandante

Commissario Agg. Lezi Achille

Firmato digitalmente da Achille Lezi ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005

CODICE CIVILE:

Art. 927 – Cose ritrovate.

Chi trova una cosa mobile deve restituirla al proprietario e, se non lo conosce, deve consegnarla senza ritardo al sindaco del luogo in cui l'ha trovata, indicando le circostanze del ritrovamento.

Art. 928 – Pubblicazione del ritrovamento.

Il sindaco rende nota la consegna per mezzo di pubblicazione nell'albo pretorio del comune, da farsi per due domeniche successive e da restare affissa per tre giorni ogni volta.

Art. 929 – Acquisto di proprietà della cosa ritrovata.

Trascorso un anno dall'ultimo giorno della pubblicazione senza che si presenti il proprietario (931), la cosa oppure il suo prezzo, se le circostanze ne hanno richiesto la vendita, appartiene a chi l'ha trovata.

Così il proprietario come il ritrovatore, riprendendo la cosa o ricevendo il prezzo, devono pagare le spese occorse (931).